



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

Regolamento dell'Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e per la Liquidazione del Patrimonio

della Camera di Commercio I.A.A.
Chieti Pescara

INDICE

Art. 1 - Definizioni	pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione e principi generali	pag. 3
Art. 3 - Il Referente dell'Organismo	pag. 4
Art. 4 - La Segreteria	pag. 4
Art. 5 - Elenco dei Gestori della crisi	pag. 4
Art. 6 - Richiesta del debitore e attribuzione dell'incarico	pag. 5
Art. 7 - Obblighi dell'Organismo	pag. 6
Art. 8 - Obblighi e responsabilità del Gestore della crisi	pag. 6
Art. 9 - Svolgimento della procedura e obblighi del debitore	pag. 7
Art. 10 - Riservatezza	pag. 7
Art. 11 - Costi della procedura	pag. 8
Art. 12 - Rapporti economici tra Organismo e Gestore	pag.
ALLEGATO A	pag. 10
ALLEGATO B	pag. 12



Art.1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1. “Codice della Crisi”: il D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
2. “Legge”: la L. 27 gennaio 2012, n. 3;
3. “Regolamento”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art. 15 della Legge;
4. “Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): l’articolazione interna che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera t) del Codice della Crisi, dell’art. 15 della Legge e ai sensi del Regolamento;
5. “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi;
6. “Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
7. “Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
8. “Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;
9. “Segreteria”: la struttura che presta attività di supporto materiale all’Organismo e al Gestore della crisi; a capo della Segreteria è posto il Referente dell’Organismo;
10. “Registro”: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore sovraindebitato;
11. “Responsabile del Registro”: il responsabile della tenuta del Registro di cui al punto precedente

Art. 2 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all’Organismo e nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell’osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.



Art. 3 – Il Referente dell’Organismo

1. Il Referente dell’Organismo è individuato all’interno della Camera di Commercio nell’osservanza delle norme vigenti in materia.
2. Il Referente:
 - a) designa il Gestore della crisi;
 - b) sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell’Organismo con la procedura;
 - c) controlla e approva il preventivo del compenso dell’Organismo predisposto dal Gestore;
 - d) può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge e nei casi previsti dal successivo art. 6, commi 5 e 6;
 - e) ove il Giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore;
 - f) assicura il regolare e tempestivo svolgimento della procedura.

Art. 4 – La Segreteria

1. La Segreteria presta attività di supporto materiale all’Organismo e al Gestore della crisi.
2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti e imparziali, non entrare nel merito della Gestione della crisi e non svolgere attività di consulenza giuridica.
3. La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
4. La Segreteria esegue le comunicazioni, le notifiche e le attività richieste dalla procedura, nonché le attività di ausilio richieste dal Gestore successivamente all’accettazione dell’incarico.
5. I soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore, previo assenso di quest’ultimo.

Art. 5 – Elenco dei Gestori della crisi

1. L’Organismo predispone, conserva e aggiorna l’Elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l’iscrizione nel Registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.
Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa per l’iscrizione nell’Elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall’Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, nonché i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché



in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal Regolamento.

2. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche auto certificativa, presentata per l'iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nonché ogni altra informazione utile all'espletamento del servizio.
3. In caso di cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi per mancato assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art. 4, commi 5 e 6 del Regolamento, il professionista potrà presentare nuova domanda di ammissione all'Elenco decorso non meno di un anno dalla data di cancellazione.

Art. 6 – Richiesta del debitore e attribuzione degli incarichi

1. Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi da sovraindebitamento. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee o telematiche.
2. La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.
3. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti all'Elenco di cui all'art. 5, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e dei suoi Ausiliari.
In ogni caso il Referente provvede alla nomina di un medesimo Gestore nell'ipotesi di sovraindebitamento familiare ex art. 7-bis della Legge.
4. Ai fini della nomina in qualità di Gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del Regolamento.
5. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo le spese e i compensi maturati in base all'attività svolta.
6. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.
7. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico, quando si trovi in situazioni di incompatibilità, quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità o si verifichino casi, anche potenziali, di conflitto di interesse, o quando non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio incarico.

Art. 7 – Obblighi dell'Organismo

1. L'Organismo è tenuto
 - a) a istituire e conservare un Elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico



- degli affari trattati con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento;
- b) a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
 - c) a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
 - d) a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
 - e) a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
 - f) a trasmettere al Responsabile del Registro, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
 - g) ad adottare il Codice di Autodisciplina dei Gestori della crisi di cui all'Allegato B al presente regolamento.

Art. 8 – Obblighi e responsabilità del Gestore della crisi

1. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza, neutralità e assenza anche potenziale di conflitto di interesse redatta ai sensi del Regolamento e da rendere nota al Tribunale, impegnandosi, altresì, a osservare il Codice di Autodisciplina dei Gestori della crisi, di cui all'Allegato B al presente regolamento.
2. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi.
3. Al momento del primo incontro con il debitore, il Gestore deve assicurarsi che il debitore abbia compreso ed espressamente accettato le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi, il ruolo del Gestore, gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengono nel procedimento; per conto dell'Organismo, deve altresì comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.
4. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge e dal Regolamento (e successive modificazioni), che qui devono aversi per interamente richiamate.
5. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
6. Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.
7. Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di decadenza tramite cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui all'art. 5 del presente regolamento e di segnalazione al Ministero della Giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.



Art. 9 – Svolgimento della procedura e obblighi del debitore

1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione si svolgono nella scrupolosa osservanza della Legge e del Regolamento, a cura e sotto la responsabilità del Gestore, con il supporto della Segreteria.
2. Il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico e tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.
3. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà in merito al Referente anche per l'eventuale rinuncia all'incarico.
4. Nel caso in cui il debitore non si attivi nei termini assegnati, determinando l'impossibilità per il Gestore di porre in essere le attività di competenza, l'Organismo provvederà a notificare al debitore la circostanza e, in mancanza di positivo riscontro, il comportamento del debitore sarà inteso quale rinuncia al procedimento.
5. Il debitore verifica preventivamente la competenza territoriale dell'Organismo, esonerando quest'ultimo da ogni indagine e/o responsabilità al riguardo e fatta salva, per l'Organismo, la possibilità di rifiutare la domanda nei casi in cui ravvisi la propria incompetenza territoriale.
6. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale, avvalendosi del supporto della Segreteria.

Art. 10 – Riservatezza

1. La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal Giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
2. I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura.
3. I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art. 15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
4. I Gestori della crisi e gli altri componenti dell'Organismo non sono tenuti a deporre sulle dichiarazioni ricevute e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento.



Art. 11 – Costi della procedura

1. Per l'attività di gestione della crisi, le somme dovute dal debitore, come stabilite nell'allegato A intitolato "Criteri per la determinazione dei costi", comprendono:
 - a) il compenso per l'Organismo di composizione della crisi e per il Gestore,
 - b) il rimborso delle spese generali a titolo forfettario, oltre a quelle effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del servizio.
2. Fermo quanto dovuto per indennità forfettaria e salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, il compenso per la Gestione della crisi comprende l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, ed è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.
3. I compensi determinati a norma del secondo comma sono ridotti del 25% per le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore.
4. Il compenso minimo da versare all'Organismo per le attività richieste è pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri di legge.
5. Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.
6. I compensi per la liquidazione controllata del sovraindebitato sono così determinati:
 - a) per la redazione della relazione di cui all'art. 269, secondo comma, del Codice della Crisi è dovuto un compenso forfettario pari ad euro 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge;
 - b) per l'attestazione richiesta dal debitore ai sensi dell'art. 268, terzo comma, del Codice della Crisi, è dovuto un compenso forfettario pari ad euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.
7. Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.
8. I compensi come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo verranno ripartiti:
 - per il 70% a favore del Gestore della crisi; tali spettanze matureranno solo ed esclusivamente nel momento in cui l'Organismo avrà incassato di volta in volta il dovuto da parte del debitore istante, rimettendo all' Organismo ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito.
 - per il 30% a favore dell'Organismo.
9. L'Organismo può chiedere al debitore nel corso della procedura il versamento di acconti sul compenso: il primo acconto è fissato forfettariamente in euro 200 + IVA di legge, da corrispondere al momento dell'accettazione del preventivo da parte del debitore.
10. Conclusa la procedura, all'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% del valore del compenso come determinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, oltre il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate e gli accessori fiscali e previdenziali di legge.
11. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia all'Allegato A al presente regolamento recante i "Criteri per la determinazione dei costi".



Art. 12 – Rapporti economici tra Organismo e Gestore

1. Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'Organismo.
2. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Gestore che pertanto sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.



ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO A): CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

ALLEGATO B): CODICE DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLE CRISI



ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Art. 1 - Costi della procedura

1. Ai sensi degli artt. 14 ss. del Regolamento, sono dovuti i compensi, anche forfettari, e i rimborsi previsti dall'art. 11 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Parametri

1. Il compenso spettante all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:
 - secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
 - secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o dal concordato minore omologati:
 - dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro
 - dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3 - Riduzione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 5, il compenso determinato a norma del precedente art. 2 è ridotto nella misura del 25%.
2. Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art. 4 - Spese generali

1. All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% del compenso come sopra determinato, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5 - Limiti minimi e massimi

1. L'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.
3. Il compenso minimo da versare all'Organismo per le attività richieste è pari ad euro



1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri di legge.

4. Il compenso per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è fissato in euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.
5. I compensi per la liquidazione controllata del sovraindebitato sono così determinati:
 - a) per la redazione della relazione di cui all'art. 269, secondo comma, del Codice della Crisi è dovuto un compenso forfetario pari ad euro 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge;
 - b) per l'attestazione richiesta dal debitore ai sensi dell'art. 268, terzo comma, del Codice della Crisi, è dovuto un compenso forfetario pari ad euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.

Art. 6 – Riduzione dei costi in relazione all'esito della procedura

1. L'Organismo può rideterminare il compenso, nel caso in cui, nel corso della procedura, si verifichi una variazione dei parametri di riferimento del debitore (es. aumento dell'attivo e/o del passivo) o emergano elementi di complessità diversi.
2. Appare necessario stabilire, in assenza di alcuna disposizione precisa in merito, alcuni parametri di riferimento per il versamento del compenso dovuto dal debitore sia nel caso in cui questo sia consumatore o nel caso in cui sia imprenditore:
 - nel caso in cui il Giudice dichiari l'inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o della procedura di concordato minore, o decida negativamente in merito all'apertura di liquidazione controllata del sovraindebitato, è dovuto all'Organismo un compenso pari al 50% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato);
 - nel caso in cui la proposta di concordato minore venga dichiarata ammissibile dal Giudice ma non è approvata dai creditori, all'Organismo è dovuto un compenso pari al 60% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato).
3. La riduzione del compenso viene applicata anche con riferimento alla rinuncia al procedimento da parte del debitore che interviene dopo il deposito della domanda presso l'organismo. In questo caso la riduzione del compenso viene quantificata nella misura degli acconti già versati, ovvero calcolata tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e dell'attività sino a quel momento compiuta.

Art. 7 – Pagamento rateale dei compensi

1. Su richiesta dell'interessato, il Referente dell'Organismo può disporre che i compensi, non ricompresi come oneri prededucibili nei decreti di omologa passati in giudicato, siano rateizzati in rate mensili da un minimo di tre a un massimo di 24 salvo la corresponsione dell'interesse legale sulle somme dilazionate.



ALLEGATO B

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLE CRISI

(L. 3/2012 e D.M. 202/2014 e s.m.i.)

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ("Gestore") è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell'Organismo.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento D.M. 202/2014 e s.m.i. e alle migliori prassi professionali.
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità ed assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità o neutralità. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
4. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato:
 - a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi;
 - b) il ruolo del Gestore;
 - c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.
5. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso. Il Gestore deve sempre agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi.
6. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a terzi, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
7. In caso di violazione da parte del Gestore della Legge, del Regolamento di cui al DM 202/2014 e s.m.i., del regolamento dell'Organismo, del Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Chieti e del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore, il Referente dell'Organismo contesta per iscritto l'addebito, chiedendo che il Gestore risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione.
8. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il Gestore, il Referente può archiviare il procedimento ovvero irrogare una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:
 - a) l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave. L'avvertimento consiste nell'informare il professionista che la sua condotta non è stata conforme alle



regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;

- b) la censura si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del Gestore e/o il suo comportamento rendano opportuna la formalizzazione di un rimprovero scritto;
 - c) la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dall'attività, si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
 - d) la decadenza, che comporta la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo è inflitta per violazioni molto gravi tali da rendere incompatibile la permanenza del Gestore nel registro.
9. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate dal Referente al Ministero.
10. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia o diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.